



COMUNE DI BUSSERO

Città Metropolitana di Milano

e-mail protocollo.bussero@pec.it - sito: www.comune.bussero.mi.it

Acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge

La cittadinanza italiana può essere concessa per beneficio di legge a determinate categorie di stranieri.

- A.** Lo straniero o l'apolide del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini italiani diviene cittadino :
- se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
 - se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
 - se, al raggiungimento della maggiore età risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
- B.** Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

Unità operativa competente:

per le fattispecie di cui al punto **A** la domanda deve essere inoltrata alla Prefettura o all' Ufficio consolare competente per territorio.

Per il caso **B**, l'istruttoria sarà curata dall'ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza previa presentazione dei apposito modulo.

Cosa occorre: la documentazione varia in relazione alla fattispecie.

In luogo di alcuni certificati, gli interessati possono presentare dichiarazioni sostitutive secondo le condizioni ed i limiti previsti dalle norme sulla semplificazione amministrativa (si vedano le schede relative alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà).

Come si fa: La cittadinanza italiana per beneficio di legge di cui al punto A, viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica ed, emesso il decreto, l'interessato deve prestare davanti al Sindaco giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza delle Leggi dello Stato; mentre per il caso B, sarà a cura del Sindaco.

Tali atti vengono trascritti nei registri dello Stato Civile.

Normativa di riferimento: Legge n. 91/1992 - D.P.R. n. 362/1994 - D.P.R. n. 572/1993 - D.P.R. n. 396/2000